

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione

LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio di cui all'articolo 3 dei " <i>Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa</i> ", approvati con delibera consiliare n. 75 del 27/12/2005 _____

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001 - D.G.R. n. 2113/2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	articoli 1 del " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli del " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002- D.G.R. n. 2113/2005

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MERCATI	art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	non possono essere imposte distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, in particolare per l'istituzione di mercati maggiori, fiere o mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, e l'eventuale svolgimento degli stessi in concomitanza di altri in territori adiacenti	Articoli inerenti nel " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002 - D.G.R. n. 2956/2001 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 16 c. 4 D.Lgs. 59/2010	le concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio - in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 - devono ritenersi prorogate in via transitoria	articolo 11 del " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002- D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	articoli 1 del " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002- D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli inerenti nel " <i>Piano comunale del commercio su aree pubbliche</i> ", approvato con delibera consiliare n. 27 del 25/06/2002- D.G.R. n. 2113/2005

3. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui all'articolo 3 dei " <i>Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali</i> ", approvati con delibera consiliare n. 23 del 25/05/2009

N.B.: è data facoltà ad ogni Amministrazione adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per "*ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di*

sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

4. **CARBURANTI** (D.Lgs.32/1998 - L.R. 23/2003 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) – art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011 - D.L. 1/2012	libertà di apertura senza rispetto di distanze minime, di parametri numerici predefiniti o di superficie di servizio delle aree di servizio	norme incompatibili del D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2003 e della D.G.R. 497/2005 (o degli eventuali criteri approvati dal Comune in applicazione della D.G.R. medesima sui requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti)
	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011	possibilità di inserimento e di commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati	
	art. 17 c. 4 lett. a) D.L. 1/2012	libertà di esercizio all'interno degli impianti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) L. 287/1991, fermi restando: <ul style="list-style-type: none"> il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, cc. 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010); l'applicabilità della L.R. 29/2007 per le attività di somministrazione diverse da quelle di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 	

3. **QUOTIDIANI E PERIODICI** (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	art. 31 c. 2 e art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita senza rispetto di distanze e di contingenti	articolo 2 del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" - D.Lgs. 170/2001 - <u>D.G.R. n. 1409/2003</u>
	art. 34, c. 3 lett. d), D.L. 201/2011	libertà di vendita per i punti vendita non esclusivi sia di quotidiani che di periodici	articolo 4 del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" - D.Lgs. 170/2001

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività	nuove procedure
<p>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non) (art. 2-bis, c. 1, D.L. 79/2012, come integrato dalla L. 131/2012)</p>	<p>Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Si continuano pertanto ad applicare l'art. 86, il D.P.R. 235/2001 e la L.R. 29/2007.</p>
<p>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (artt. 10 e 11 L.R. 24/2012)</p>	<p>Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa.</p> <p>La richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante va rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività.</p> <p>Adeguamento regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. 27 del 25/06/2002 .</p>
<p>SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (art. 41 D.L. 5/2012)</p>	<p>Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dai "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 23 del 25/05/2009.</p> <p>Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici.</p>
<p>ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E PIERCING (art. 2 D.L. 5/2012 - artt. da 30 a 33 L.R. 24/2012 – art. 15 e 16 del D.Lgs. 47/2012)</p>	<p>Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.SS.).</p> <p>L'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.</p> <p>Vengono disciplinate sia la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia l'applicazione della SCIA (commi 1-ter e 1-quater). Pertanto, i regolamenti comunali devono prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010.</p> <p>Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte è ora assoggettato a SCIA.</p> <p>Adeguamento regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. 35 del 28/09/2010 .</p>
<p>NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</p>	<p>Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 31.12.2012.</p>
